

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni Ambiente ed Attività Produttive della Camera

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n.332)

Roma, 4 novembre 2025

EF Solare – Chi siamo

EF Solare è un primario operatore di fotovoltaico in Europa, con una potenza installata di oltre 1 GW. Il Gruppo è presente in Italia con più di **300 impianti in 17 Regioni** per una potenza complessiva di oltre 900 MW. Dal 2020 la società è attiva anche in Spagna con un portafoglio di oltre 300 MW. Oggi EF Solare è un gruppo internazionale con quasi 200 persone specializzate nel fotovoltaico, che gestisce un network esterno strutturato di oltre 250 professionisti e tecnici. **Produciamo mediamente ogni anno oltre 1.400.000 MWh di energia pulita** che è equivalente al consumo annuo di energia elettrica delle famiglie di una grande città italiana come Torino (oltre 500 mila famiglie).

EF Solare è partecipata **al 70% da F2I - Fondi Italiani per le Infrastrutture**, il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia, e al **30% da Crédit Agricole Assurances**, primo investitore istituzionale francese nelle energie rinnovabili. Ad agosto 2025 F2i ha annunciato che Sixth Street, una delle principali società di investimento globale, acquisirà circa il 38% di Sorgenia che rileverà a sua volta EF Solare.

Gli **obiettivi strategici del Gruppo** si articolano attorno a questi pilastri: **valorizzazione degli asset esistenti mediante attività di revamping (=ammodernamento tecnologico) e repowering (=potenziamento)**; promozione dello sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici, anche attraverso soluzioni innovative come **l'agrivoltaico**; introduzione di nuovi modelli di business per consentire la partecipazione degli impianti fotovoltaici al mercato dei servizi di dispacciamento, con una particolare attenzione all'impiego dello storage.

Relativamente agli impianti esistenti, **a fine 2024, erano oltre 280 MW gli impianti ammodernati nell'ambito del piano di revamping, che punta a raggiungere circa 480 MW. Inoltre, in questi anni sono entrati in esercizio circa 40 MW di sezioni di repowering.** Gli interventi sono stati progettati con le migliori tecnologie, installando moduli fotovoltaici bifacciali, con capacità anche tre volte superiori rispetto a quelli precedentemente installati, elevata efficienza e limitato degrado.

EF Solare, è pioniere nell'agrivoltaico italiano, con 32 MW di serre fotovoltaiche tra Sardegna, Umbria e Calabria che coinvolgono 35 Ha coltivati con 13.000 alberi da frutto (agrumi) e 2.000 piante di goji. Nelle serre sono mediamente prodotti ogni anno oltre 40 milioni di kWh di energia elettrica green, che garantiscono una riduzione di oltre 15 mila tonnellate di emissioni di CO₂. Partendo dall'esperienza ultradecennale nelle serre fotovoltaiche, EF Solare ha sviluppato, insieme allo storico partner agricolo Le Greenhouse, [un nuovo modello di agrivoltaico in campo aperto](#) a consumo di terreno nullo, in grado di produrre energia pulita, valorizzare il suolo agricolo, ridurre l'impronta idrica delle colture, generare nuovi posti di lavoro. **EF Solare è attiva anche nell'ambito della ricerca:** è partner del **progetto europeo Symbiosyst (finanziato da Horizon 2020)**, che ha l'obiettivo di sviluppare strategie e soluzioni tecnologiche, standardizzate ed economicamente vantaggiose, per aumentare la competitività dell'agrivoltaico in Europa; nel sito di Scalea in Calabria, EF Solare ha anche avviato una partnership con ENEA con l'obiettivo di confrontare due tipi di impianti agrivoltaici elevati: uno con strutture ad inseguimento monoassiale e l'altro con moduli fissi.

Proposte di miglioramento

Con il decreto legislativo c.d. "Correttivo FER" il Governo ha voluto inserire delle modifiche al D.lgs n.190/2024 "Riordino FER" adottato a fine 2024 a seguito della delega ricevuta con l'art. 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Ricordiamo che l'obiettivo era quello di chiedere una revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica di razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa. Tale correttivo è stato presentato a seguito di

interlocuzioni tra il Governo e i principali stakeholder coinvolti al fine di migliorare e potenziare l'impatto del D.lgs Riordino FER.

Pur comprendendo il grande sforzo profuso dal Governo nel tentativo di coordinare le numerose istanze pervenute e di razionalizzare una materia complessa e oggetto di stratificazioni continue che si sono susseguite soprattutto negli ultimi anni, **segnaliamo di seguito delle proposte di integrazione necessarie per permettere a tale normativa di esprimere il proprio potenziale di riordino e semplificazione.**

Procediamo di seguito a presentare proposte di modifica relative alla tematica di revamping e repowering di impianti fotovoltaici e a quella di impianti agrivoltaici.

REVAMPING E REPOWERING

Premettiamo che le attività di potenziamento di impianti fotovoltaici esistenti sono una grande opportunità per il sistema Italia. Permettono di velocizzare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non utilizzando aree incrementalì. Grazie all'innovazione tecnologica maturata in questi anni, infatti, nelle aree in cui sono presenti impianti in esercizio, è possibile installare più potenza a parità di area utilizzata. Inoltre, dato che realizzare nuove sezioni di repowering richiede necessariamente il rifacimento dell'impianto esistente, si ottiene per quest'ultimo anche un beneficio in termini di efficienza.

Proposte di miglioramento:

- 1. Introdurre una definizione di «area occupata dall'impianto fotovoltaico» o «area già occupata dall'impianto fotovoltaico»**

Ad oggi tale definizione non è presente; ciò determina dei significativi dubbi interpretativi per operatori e amministrazioni locali. Sarebbe auspicabile specificare che per “area occupata dall'impianto fotovoltaico” si intende il perimetro dell'area determinato considerando la recinzione (ove presente) o, in assenza, del perimetro delle particelle catastali come risultanti dal titolo autorizzativo o abilitativo originario. Ciò permetterebbe di esprimere il potenziale di interventi di ammodernamento e potenziamento di impianti esistenti su aree già dedicate alla produzione energetica.

- 2. Chiarire che la possibilità di incrementare del 20% l'area occupata in caso di repowering applica a prescindere dalla destinazione dell'area occupata dall'impianto, coordinando così la disposizione presente nel TU delle FER con quella del DL Agricoltura**

Secondo l'art. 5 del DL n.63/2024 (DL Agricoltura), su impianti fotovoltaici a terra in area agricola è possibile effettuare attività di revamping e repowering a condizione di non determinare un incremento dell'“area occupata”. Parallelamente l'Allegato B – Sezione II numero 1) lettera a) del D.lgs n.190/2024 (TU FER) dà la possibilità di autorizzare con la PAS (Procedura Autorizzativa Semplificata) gli interventi di repowering di impianti rinnovabili esistenti che determinano un incremento dell'area occupata fino al 20%. Darebbe, quindi, un impulso al settore prevedere la possibilità, anche per gli impianti fotovoltaici a terra in area agricola, di fare attività di repowering con un incremento dell'area occupata fino al 20%, specificando tale deroga alla fine dell'Allegato B sezione II numero 1) lettera a).

- 3. Integrare l'articolo 7 comma 9, al fine di specificare che la deroga prevista per le attività di revamping e repowering riguarda non solo il comma 5, ma anche il comma 2 dell'art. 7 del D.lgs Riordino FER**

Ad oggi il comma 9 dell'art. 7 del D.lgs Riordino FER indica che: *“Non è in ogni caso subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5 né ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l).”*

Al fine di rendere più chiaro e completa la non assoggettabilità ad alcuna autorizzazione o atto di assenso tali interventi andrebbe specificato il riferimento al comma 2 dello stesso articolo 7 che ad oggi riporta: “Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.”

4. Ribadire che «la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi» non si applica per gli interventi di revamping & repowering di impianti fotovoltaici

Il Correttivo FER introduce alla fine del comma 1 dell'art 7 del D.lgs Riordino FER la seguente disposizione: *“Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi.”*

Al fine di rendere coerente la deroga prevista al comma 9 dell'art. 7 del D.lgs Riordino FER, alla fine dell'art. 7 comma 1 sarebbe auspicabile specificare che nel caso di interventi di cui all'allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), a-bis) non è necessario effettuare alcuna comunicazione o acquisire alcun titolo per la realizzazione degli interventi edilizi.

5. Specificare che, in caso di revamping e repowering di impianti fotovoltaici, non è previsto nessun obbligo aggiuntivo per il soggetto proponente relativamente a sistemi di smaltimento per le acque meteoriche

Con il D.lgs Correttivo FER viene inserito all'art. 6 comma 4 un specificato un obbligo per il soggetto proponente di qualsiasi realizzazione degli interventi in edilizia libera, PAS, AU. In particolare, il comma indica che: *“Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di smaltimento per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilità di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici”.*

Ad oggi durante la realizzazione di impianti fotovoltaici si progettano tali sistemi di smaltimento delle acque meteoriche sulla base dei dati storici della localizzazione degli impianti stessi. Pertanto, una prima criticità che segnaliamo è la richiesta di effettuare tale progettazione tenendo *“conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici”*.

Inoltre, in caso di interventi di revamping e repowering di impianti fotovoltaici non sono presenti nuove superfici impermeabilizzate, oltre all'aspetto più generale che un impianto fotovoltaico non determina mai l'impermeabilizzazione dell'area su cui insiste.

Per tali motivazioni, auspichiamo l'eliminazione dell'ultimo periodo dell'art. 6 comma 4, oltre all'inserimento della specifica che, nel caso di interventi di cui all'allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), a-bis), b), c), e) e l) non è necessario predisporre nuovi sistemi di smaltimento per le acque meteoriche rispetto a quelli presenti nell'impianto originario.

Infine, segnaliamo una richiesta di chiarimento: all'Allegato A Sezione II è stata introdotta la lettera a-bis) che inserisce una nuova casistica di revamping e repowering di impianti fotovoltaici. Al fine di poter rientrare in un intervento in edilizia libera è indicato che tali attività non debbano determinare un incremento del "volume" occupato. Ipotizziamo che il "volume" a cui si fa riferimento sia quello delle cabine, ma riteniamo possa essere importante specificare tale aspetto, per permettere la corretta applicazione di tale fattispecie.

IMPIANTI AGRIVOLTAICI

Premettiamo che, considerando l'attuale contesto, l'agrivoltaico può essere una risposta costruttiva, concreta e attuabile già nel breve periodo che gode di un buon livello di accettazione dal settore primario e permette di proseguire lo sviluppo fotovoltaico su terreni agricoli al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali.

Proposte di miglioramento:

1. Introdurre una definizione di "impianto agrivoltaico"

Nell'ottica di riordino e definizione di un Testo Unico non può mancare un dettagliato elenco di definizioni che possono agevolare la comprensione della normativa. In particolare, è importante cogliere l'opportunità di inserire definizioni attese da tempo dal settore, come ad esempio quella di "impianto agrivoltaico" anche alla luce dell'importanza di tale tipologia installativa al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese nel rispetto degli interessi del settore primario.

2. Ampliare la casistica delle modifiche di impianti fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati anche all'agrivoltaico - Allegato A – Sezione II

Ad oggi la casistica di modifiche ad impianti agrivoltaici esistenti o autorizzati non è disciplinata dal D.lgs Riordino FER. Si propone, quindi, di aggiungere una specifica nella Sez. II dell'Allegato A dove si fa riferimento ai soli impianti fotovoltaici, al fine di colmare un vuoto normativo.

3. Reintrodurre la disciplina che prevedeva la possibilità di utilizzare la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), senza limiti di potenza, nel caso di impianto agrivoltaico avanzato situato entro 3 km da area industriale, commerciale, artigianale.

L'allegato D del D.lgs Riordino FER ha abrogato l'art. 6 del D.lgs 28/2011 e quindi di conseguenza anche la disciplina che prevedeva la possibilità di utilizzare la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), senza limiti di potenza, nel caso di impianto agrivoltaico avanzato situato entro 3 km da area industriale, commerciale, artigianale. Tale disposizione è contraria al principio di semplificazione. Si elimina una semplificazione positiva ad oggi presente nei confronti dell'agrivoltaico avanzato, tipologia installativa che ben coniuga le esigenze di decarbonizzazione con quelle di tutela delle attività agricole. Considerando l'importante apporto che tali progetti possono dare al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, suggeriamo di inserire all'interno del Correttivo FER, una fattispecie che vada ad ampliare l'Allegato B – Sezione I del D.lgs Riordino FER aggiungendo una casistica riprenda quella abrogata.

Ulteriori proposte di modifica

Ulteriori proposte di intervento con relative criticità, motivazioni e suggerimenti puntuali

PRINCIPALI CRITICITÀ	PROPOSTE DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
Art. 4 comma 1 lettera b) – «Nuova definizione di avvio della realizzazione degli interventi»	Riteniamo sia preferibile scindere le due definizioni di avvio lavori, quella per incentivi GSE (che ricalca l'attuale definizione) e quelle per parte autorizzativa.	Slegare l'avvio lavori per la parte autorizzativa all'effettivo avvio delle attività di cantiere.
Art. 6 comma 3 – Persistenza di dubbi su artato Frazionamento	Eliminare "ovvero"	La presenza di "ovvero" crea confusione sulla casistica che rientra nell'artato frazionamento
Art. 8 non è specificato che la PAS costituisce vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità	Art. 8 comma 2 in conclusione all'ultimo periodo inserire il seguente inciso: <i>" , dato che il provvedimento conclusivo della Procedura Abilitativa Semplificata costituisce vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità."</i>	La richiesta di esplicitare che la PAS costituisce vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità consentirebbe al soggetto proponente di far partecipare alla conferenza dei servizi anche l'ente competente in materia di esproprio.
Art. 8 comma 8 lettera c) - Un eventuale dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, sembra poter precludere la conclusione favorevole della PAS da parte del Comune.	Specificare che, se il progetto è in area idonea, il parere dell'amministrazione competente in materia ambientale e paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante (art. 22 del d.lgs 199/2021). Pertanto, un eventuale parere negativo non è preclusivo del perfezionamento del titolo abilitativo.	Evitare il rischio che un eventuale parere negativo da parte dell'amministrazione competente in materia ambientale e paesaggistica possa precludere il perfezionamento del titolo abilitativo (PAS), per progetti in aree già definite come idonee.
Art. 8 comma 10-bis – L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dal perfezionamento della PAS	Eliminare la perentorietà oppure far riferimento ad una fase precedente rispetto all'esecuzione del decreto di esproprio.	Rischio che tale tempistica non sia effettivamente traggurabile.

Art. 8 comma 11 - la PAS acquista efficacia dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale	Modificare l'art. 8 comma 11 al fine di specificare che l'efficacia della PAS parte al momento del decorso dei termini di presentazione non al momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale.	Disposizione contraria al principio di semplificazione in quanto prevede un allungamento dei termini rispetto alla disciplina attuale.
Art. 9 comma 11 – Prevede che l'autorizzazione unica abbia un'efficacia temporale definita dall'amministrazione non inferiore ai 4 anni. Oggi le autorizzazioni di impianti fotovoltaici o agrivoltaici non hanno limiti temporali o se li hanno sono pari alla vita utile impianto (20 anni).	Prevedere per impianti fotovoltaici o agrivoltaici una durata minima dell'AU determinata a livello nazionale (per evitare disparità regionali) pari ad almeno 20 anni.	Rischio di determinare un onere per operatore di fare nuova autorizzazione durante la vita utile dell'impianto.

Conclusioni

Pur apprezzando l'intervento volto a riordinare e semplificare il complesso normativo che disciplina gli iter autorizzativi degli impianti FER e coordinare le diverse istanze presentate dagli stakeholder, riteniamo ci possano essere dei margini di miglioramento del provvedimento.

A tale scopo, crediamo che sia fondamentale, in maniera prioritaria, per:

A. il revamping e repowering degli impianti fotovoltaici:

- introdurre una definizione di «area occupata dall'impianto fotovoltaico» o «area già occupata dall'impianto fotovoltaico»;
- chiarire che la possibilità di incrementare del 20% l'area occupata in caso di repowering applica a prescindere dalla destinazione dell'area occupata dall'impianto, coordinando così la disposizione presente nel TU delle FER con quella del DL Agricoltura;
- integrare l'articolo 7 comma 9, al fine di specificare che la deroga prevista per le attività di revamping e repowering riguarda non solo il comma 5, ma anche il comma 2 dell'art. 7 del D.lgs Riordino FER;
- ribadire che «la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi» non applica per revamping & repowering di impianti fotovoltaici;
- specificare che, in caso di revamping e repowering di impianti fotovoltaici, non è previsto nessun obbligo aggiuntivo per il soggetto proponente relativamente a sistemi di smaltimento per le acque meteoriche.

B. gli impianti agrivoltaici:

- introdurre una definizione di "impianto agrivoltaico";
- ampliare la casistica delle modifiche di impianti fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati anche all'agrivoltaico - Allegato A – Sezione II;
- reintrodurre la disciplina che prevedeva la possibilità di utilizzare la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), senza limiti di potenza, nel caso di impianto agrivoltaico avanzato situato entro 3 km da area industriale, commerciale, artigianale.